

# **REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER ATTIVITA' SVOLTE DA ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

## **- Principi generali -**

**ART. 1 - Soggetti ed ambito di applicazione**

**ART. 2 - Contributi economici**

**ART. 3 - Modalità e Criteri di Iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni**

**ART. 4 - Requisiti oggettivi per l'assegnazione dei *contributi***

**ART. 5 - Sovvenzioni**

**ART. 6 - Requisiti oggettivi per l'assegnazione delle *sovvenzioni***

**ART. 7 - Rendicontazione e modalità dell'erogazione di contributi e sovvenzioni**

**ART. 8 – Ambiti di intervento**

**ART. 9 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

**ART. 10 - Norma finale**

## **Principi Generali**

Il presente Regolamento si ispira ai principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, delle Leggi e dello Statuto Comunale. In particolare, è espressione e concreta attuazione del principio di sussidiarietà che deve regolare e ispirare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e società civile, nella consapevolezza che l'Amministrazione è essenzialmente al servizio della società civile e, in ultima analisi, delle persone e dei gruppi che la compongono. La società civile quindi non può essere considerata come un'appendice o una variabile della struttura politico – burocratica; anzi, essa ha la preminenza, in quanto la stessa realtà politica trova nella società civile la sua giustificazione e il fine del suo operare. E' compito dell'Amministrazione Comunale, quindi, collaborare, sostenere e incoraggiare in tutti i modi previsti dalla legge le formazioni intermedie, il mondo dell'associazionismo, del volontariato e delle realtà sociali che operano all'edificazione del bene pubblico e costituiscono una preziosa risorsa per il territorio e la promozione della dignità inalienabile della persona umana in tutti gli ambiti del suo essere. Ai sensi del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento è la diretta espressione della volontà dell'Amministrazione di favorire la partecipazione e lo sviluppo di singoli, della famiglia, delle associazioni e delle comunità intermedie esistenti e operanti sul territorio comunale.

### **ART. 1 – Soggetti ed ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di concessione da parte della Giunta Comunale di:

- a) Contributi economici (esclusivamente riservati alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale);
- b) Sovvenzioni;

I soggetti beneficiari sono sia persone fisiche che persone giuridiche, intendendo per queste ultime qualsiasi realtà aggregativa, riconosciuta o meno, pubblica o privata, sia essa associazione e comitato spontaneo o altra realtà associativa.

Sono esclusi dalla presente disciplina:

- a) i contributi a enti pubblici o società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- b) i contributi la cui esistenza e i criteri del relativo ammontare sono determinati da una disciplina specifica.

## **ART. 2 – Contributi economici**

L'istituto del contributo è previsto per le sole realtà associative iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, disciplinato dall'art.3 del presente Regolamento.

Entro il 31 marzo di ogni anno, tutte le Associazioni iscritte in tale Albo possono fare domanda all'Amministrazione Comunale di contributi per le iniziative che hanno in programma nell'anno. La domanda per il conseguimento del contributo dovrà essere corredata dai documenti di cui all'art. 4.

Ogni anno, a bilancio preventivo, l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare apposito avviso pubblico contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.

La Giunta Comunale, concede il contributo in base all'importanza sociale, culturale, artistica, ricreativa, ambientale, formativa e sportiva del programma annuale che non è direttamente commisurato al numero di iniziative, quanto piuttosto alla loro qualità ed interesse per la crescita e lo sviluppo della comunità insediata sul territorio di Nicolosi, naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie dell'Ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti, viene accolta particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

In caso di concessione del contributo, il beneficiario dovrà presentare, ai fini della liquidazione, la relativa rendicontazione secondo quanto disposto al successivo art. 7.

Il contributo potrà consistere nell'erogazione di una somma di denaro ed in altri ausili materiali e/o benefici previsti dalla legge e dal presente regolamento (V., in particolare, quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento).

## **ART. 3 – Modalità e Criteri di Iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni**

L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è condizione necessaria per l'erogazione stabile di contributi a fronte di attività continuative o iniziative non occasionali.

Con l'iscrizione all'Albo, le Associazioni possono ricevere dal Comune informazione sull'attività relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo e comunicazioni sulla programmazione annua delle attività inerenti lo sviluppo del rapporto tra pubblico e privato sociale.

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo i soggetti organizzativi di natura privata, ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva, quali cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, ONLUS, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Le Associazioni devono avere la propria sede nel territorio comunale o comunque se trattasi di associazioni a carattere nazionale, devono avere nel territorio comunale una sezione distaccata.
- b) Si impegnino a operare – oppure operino già – in maniera stabile e continuativa sul territorio del nostro comune perseguendo in maniera concreta, per disposizione statutaria, una delle seguenti finalità: promozione dello sviluppo culturale, economico, educativo, formativo, sportivo, turistico, ambientale, socio-ricreativo, assistenziale, (assistenza, sicurezza solidarietà sociale) quali ambiti di operatività strettamente connessi alle necessità della comunità locale.

- c) Dispongano, per previsione statutaria, di organismi democraticamente eletti e improntino la loro attività a criteri di democrazia e trasparenza amministrativa nonché ispirino il loro operare ai principi fondamentali stabiliti dalla Carta Costituzionale, dalla normativa in materia, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento;
- d) Siano associazioni o comitati che non abbiano finalità di lucro né finalità partitica o sindacale;
- e) Dispongano di un minimo di sei iscritti residenti nel Comune di Nicolosi di cui almeno 2 abbiano cariche direttive (presidente, vice presidente, segretario o consiglio direttivo);
- f) La richiesta di iscrizione all'albo comunale venga effettuata secondo apposito modulo da predisporre e pubblicare, a cura del Responsabile di Area di competenza per gli ambiti di intervento di cui all'art. 8, sul sito web del Comune;

L'Associazione che richiede l'iscrizione deve presentare una relazione circa le principali attività eventualmente svolte e il programma per il futuro, incentrato su attività da svolgersi nell'interesse della collettività insediata sul territorio di Nicolosi.

Tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo dovrà essere presentata al Responsabile di Area di competenza per gli ambiti di intervento di cui all'art. 8, al fine dell'invio di un parere consultivo alla Giunta Comunale che dovrà decidere in merito all'iscrizione all'Albo.

Ogni variazione della sede e dello statuto, così come ogni variazione essenziale all'assetto associativo deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni per la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo.

In ogni momento, il Responsabile di Area di competenza per gli ambiti di intervento di cui all'art. 8, anche su iniziativa della Giunta Comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

L'Albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, specificati nel successivo art. 8:

- a) assistenza, sicurezza e solidarietà sociale;
- b) attività sportive, turistiche e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali e protezione civile;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi;

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;

L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurarne la massima disponibilità di accesso e pubblicità.

#### **ART.4 – Requisiti oggettivi per l'assegnazione dei contributi**

Le domande per l'accesso ai contributi devono essere corredate, a pena di esclusione, da:

- Relazione illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza in favore della collettività locale, nonché del presunto numero di soggetti coinvolti/partecipanti, del periodo di svolgimento;
- Prospetto analitico, diviso per ogni singolo evento, dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone per la realizzazione del progetto e delle iniziative, comprensive di altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- Elenco dettagliato degli spazi, strutture e servizi comunali, se necessari.

## **ART.5 – Sovvenzioni**

Il Comune può concedere ai soggetti di cui all'art.1, anche non iscritti all'Albo comunale delle Associazioni, una elargizione economica a titolo di sovvenzione per la realizzazione di una manifestazione o iniziativa a carattere non commerciale ove, da parte della Giunta Comunale, si ravvisi un interesse sociale, assistenziale, culturale, artistico, ricreativo, ambientale, formativo e sportivo per la comunità, e comunque negli ambiti di intervento precisati nel precedente art.3.

Analogo beneficio può essere concesso in caso di collaborazione, da parte dei soggetti di cui al precedente art.1, alla realizzazione di manifestazioni o iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

La sovvenzione potrà consistere nell'erogazione di una somma di denaro ed in altri ausili materiali e/o benefici previsti dalla legge e dal presente regolamento (V.,in particolare, quanto previsto dall'art.10 del presente regolamento). Per i soggetti iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni la sovvenzione può concorrere, per una sola volta nell'anno solare, con il contributo ricevuto dagli stessi ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, purchè detta concessione sia relativa a manifestazioni o eventi non compresi nel programma delle attività di cui all'art. 4.

La domanda per il conseguimento della sovvenzione dovrà essere corredata dai documenti di cui all'art. 6 del presente regolamento, cui si deve aggiungere – per la compartecipazione ai progetti dell'Amministrazione comunale – modalità e forme di compartecipazione offerta, nonché la specificazione dell'apporto che l'associazione intende prestare per la realizzazione della stessa.

Per le iniziative alle quali è stata concessa la sovvenzione, il relativo rendiconto documentato dovrà essere presentato all'Amministrazione, con le modalità di cui all'art.7, entro 2 mesi dal termine delle stesse.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'assegnazione di sovvenzioni può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente locale è preposto.

## **ART. 6 – requisiti oggettivi per l'assegnazione delle sovvenzioni**

Le domande per l'accesso alle sovvenzioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da:

- programma operativo dell'iniziativa con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
- se il richiedente è una persona giuridica non iscritta all'albo comunale delle associazioni, anche dall'estratto dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti l'indicazione dei fini perseguiti;
- l'indicazione di eventuali contributi, agevolazioni, sponsorizzazioni o benefici ricevuti o richiesti per l'iniziativa da altri soggetti pubblici o privati

## **ART. 7 – Rendicontazione e modalità dell'erogazione di contributi e sovvenzioni**

Scopo principale dei contributi e delle sovvenzioni è, come riportato nei Principi Generali del presente Regolamento, collaborare, sostenere ed incoraggiare le attività della società civile. L'impegno economico è quindi finalizzato, con senso di responsabilità, ad

impedire passività di bilancio nelle attività ed iniziative conosciute e condivise dall'Amministrazione stessa.

L'importo complessivo delle erogazioni che l'Amministrazione intende erogare, deve essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.

La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell'entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dal Bilancio consuntivo, completo di entrate ed uscite. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo potrà essere confermato o rideterminato al ribasso, dall'organo che lo ha assegnato.

Nella valutazione dell'importo da concedere, la Giunta terrà in particolare considerazione i progetti e le manifestazioni che prevedono la collaborazione organizzativa tra le Associazioni.

Il contributo in denaro, successivamente alla valutazione del progetto di attività presentato da ogni singola Associazione iscritta all'Albo, sarà diviso in due rate della misura ciascuna del 50% del contributo concesso. L'erogazione di tale contributo potrà avvenire solo a seguito della rendicontazione economico – finanziaria dell'iniziativa.

Le modalità di erogazione della sovvenzione in denaro sono coincidenti con quanto riportato al precedente capoverso, fermo restando, entro mesi due dal termine della svolta iniziativa, l'obbligo di rendicontazione.

I pagamenti devono avvenire secondo quanto dettato dalle vigenti disposizioni di legge.

La mancata o infedele presentazione della rendicontazione ovvero della relazione conclusiva sull'iniziativa svolta comportano l'esclusione dell'interessato dalla concessione di qualsiasi beneficio futuro, salvo il diritto dell'Amministrazione di agire ai sensi di Legge per il recupero della somma erogata.

#### **ART. 8 – Ambiti di intervento**

● Gli interventi di assistenza, sicurezza e solidarietà sociale del Comune sono principalmente finalizzati :

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla protezione ed assistenza a persone e famiglie in condizioni di disagio sociale;
- h) alla promozione, sviluppo e sostegno di iniziative volte a divulgare la conoscenza delle problematiche relative, nonché volte alla sensibilizzazione della popolazione in materia.

● Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono prioritariamente finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, sia per la formazione educativa e sportiva dei giovani, che per le attività motorie della popolazione in generale del Comune di Nicolosi.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di Enti, oltre che di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano, nel Comune, la pratica di attività sportive, anche amatoriali, e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

Possono essere concessi contributi, interventi ed agevolazioni, nonché l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale ad Enti, associazioni, gruppi e società, anche di livello nazionale, qualora ricorrono particolari motivazioni in ordine alla promozione e valorizzazione dell'attività sportiva presso la collettività locale.

Il Comune può concedere contributi una-tantum per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità locale.

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature comunali, sempre nell'ambito delle chiarite finalità, è regolata mediante apposito provvedimento adottato dal competente organo comunale e, se necessaria, da convenzione dallo stesso approvata e stipulata

con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Nel caso che l'utilizzo dell'impianto o struttura preveda l'accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, che dovrà provvedere a propria cura e spese ad ottenere il nulla-osta della Commissione provinciale per i pubblici spettacoli o qualsiasi altra autorizzazione occorrente in relazione alla iniziativa o manifestazione da effettuare.

●Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per il patrimonio ambientale, artistico e storico, della comunità delle produzioni tipiche locali, e che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore di organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata, ove necessari, alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione Provinciale ed alle altre occorrenti autorizzazioni di legge. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

● Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
  - a/1) a favore dei soggetti che operano nel campo scolastico nell'ambito del territorio comunale, quali: Direzione didattica, Scuole medie, Istituti superiori, Istituti scolastici privati e simili
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua crescita e valorizzazione.

La concessione di contributi e sovvenzioni viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti articoli.

● Gli interventi a favore delle attività ed iniziative poste in essere nel campo della protezione civile e a tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente locali e, in generale, nei settori di intervento della protezione civile;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali locali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

● Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

#### **ART. 9 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 7/04/2000 n. 118, il Comune di Nicolosi, e per esso il Responsabile dell'Area di competenza per gli ambiti di intervento di cui all'art. 8, istituirà, entro giorni trenta dalla approvazione del presente regolamento, l'Albo dei Soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui vengono erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi e sovvenzioni di natura economica a carico del bilancio comunale. Tale Albo, da pubblicarsi sul sito web del Comune e da aggiornarsi annualmente, dovrà contenere i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della disposizione di legge o di regolamento o, comunque, l'ambito di intervento sulla base del quale ha avuto luogo l'erogazione medesima.

#### **ART.10- Norma finale**

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che derivino da manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.1 ai quali è stato concesso il contributo o la sovvenzione, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti beneficiari.

Il Comune rimane comunque estraneo nei riguardi di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari di contributi e/o sovvenzioni comunali e persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e qualsiasi altro soggetto terzo per forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi e sovvenzioni finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote dei contributi non corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi e sovvenzioni finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture ed attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza onere per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere assunte dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il “ Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati” approvato con delibera di C.C. n. 26 del 25/03/1994 e s.m.i.

#### **ART.11- Norma Transitoria**

Per il solo anno 2011, le domande di contributo annuale di cui al presente regolamento, potranno essere presentate entro e non oltre il 20/12/2011.